

SETTORE

IVA

## **INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI E MORATORIA REGIME SANZIONATORIO**

### RIFERIMENTI

- **Art. 2, D.Lgs. n. 127/2015**
- **Art. 17, DL n. 119/2018**
- **Art. 12-quinquies, comma 1, DL n. 34/2019**
- **Circolare Agenzia Entrate 29.6.2019, n. 15/E**
- **Comunicato stampa Agenzia Entrate 29.6.2019**

### IN SINTESI

*Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi dall'1.7.2019 alla luce delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Crescita".*

*In particolare, è stato chiarito che:*

- *i soggetti interessati dall'obbligo in esame, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In tal caso la memorizzazione è effettuata mediante il registratore di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali;*
- *ai soggetti che hanno già messo in funzione il registratore telematico, non sono applicabili fino al 31.12.2019 le relative sanzioni se la trasmissione telematica dei corrispettivi è effettuata entro il predetto termine, ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.*

Come noto, con l'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dall'art. 17, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, sono obbligati dall'1.1.2020, a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi relativi a cessioni di beni / prestazioni di servizi.

L'obbligo è **anticipato all'1.7.2019** per i soggetti con volume d'affari superiore a **€ 400.000**. In merito all'individuazione del volume d'affari, come chiarito dall'Agenzia con la Risoluzione 8.5.2019, n. 47/E e ribadito nella Risposta interpello 26.6.2019, n. 209:

- nel caso in cui il soggetto eserciti più attività, va considerato il volume d'affari derivante da tutte le attività esercitate, a prescindere dal fatto che le cessioni / prestazioni effettuate siano certificate da scontrino / ricevuta fiscale o fattura;
- per individuare la data di decorrenza dell'obbligo di memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi, va fatto riferimento al volume d'affari 2018 (rigo VE50 mod. IVA 2019).

Con il Decreto 10.5.2019 il MEF ha individuato una serie di **casi di esonero**, per il primo periodo di applicazione delle disposizioni in esame, ferma restando la possibilità di scegliere di memorizzare ed inviare comunque i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate

Nell'ambito del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", recentemente convertito in legge, l'art. 12-quinquies, comma 1, modificando il comma 6-ter dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, ha individuato un termine per l'invio dei corrispettivi e previsto una moratoria delle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell'obbligo in esame, stante le difficoltà riscontrate dagli operatori nella prima fase di applicazione della disciplina.



Va evidenziato che il citato comma 6-ter, sostituito dal c.d. "Decreto Crescita", prevedeva la possibilità da parte del MEF di individuare alcune zone nelle quali a causa dell'assente / scarsa connettività, continuava ad essere operativa l'emissione dello scontrino / ricevuta fiscale. Tale previsione non è stata "confermata" e quindi **le predette zone non saranno individuate** (il nuovo obbligo è stato "attenuato" dall'introduzione di un maggior termine per la trasmissione dei dati).

Recentemente l'Agenzia delle Entrate:

- con la Circolare 29.6.2019, n. 15/E ha fornito chiarimenti in merito alle predette novità;
- con il Comunicato stampa 29.6.2019, ha reso noto che è disponibile sul portale "*Fatture e Corrispettivi*" una nuova procedura web per la memorizzazione / trasmissione dei dati, alternativa all'utilizzo del registratore telematico.

## TERMINE DI INVIO E MORATORIA DELLE SANZIONI

### TERMINE DI INVIO DEI CORRISPETTIVI

Per effetto di quanto disposto dal novellato comma 6-ter, il termine di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia è stabilito **entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**.

Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche.

### MORATORIA DELLE SANZIONI

Il nuovo comma 6-ter prevede altresì che nel **primo semestre** di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi **non sono applicabili** le sanzioni di cui al comma 6 del citato art. 2 **in caso di trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

Di fatto **la moratoria delle sanzioni è applicabile:**

- **fino al 31.12.2019** per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000 (obbligo dall'1.7.2019);

- **fino al 30.6.2020** per gli altri soggetti (obbligo dall'1.1.2020).

In merito alla moratoria in esame l'Agenzia, nella citata Circolare n. 15/E, precisa che i **soggetti non ancora in possesso di un registratore telematico possono:**

- **trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione (le modalità telematiche saranno definite con un apposito Provvedimento);
- adempiere **temporaneamente** all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante **il registratore di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.**



Tale facoltà è concessa **fino al momento di attivazione del registratore telematico** e, in ogni caso, **non oltre la scadenza del semestre** di moratoria (31.12.2019 per i soggetti con obbligo dall'1.7.2019).

Resta fermo l'obbligo di rilascio dello scontrino / ricevuta fiscale, di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico e di liquidazione dell'IVA periodica nei termini ordinari.

La citata Circolare n. 15/E precisa, inoltre, che **nel primo semestre di vigenza dell'obbligo** di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, fermo restando il rispetto dei termini di liquidazione dell'IVA, possono beneficiare **della moratoria**




*"i soggetti passivi IVA che, **pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico**, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione".*

Alla luce di quanto sopra, a prescindere dalla messa in funzione o meno del registratore telematico, ad esempio i corrispettivi del mese di luglio potranno essere inviati telematicamente entro il 31.8.2019, senza applicazione di sanzioni.

Dovrà essere chiarito se per tale termine, così come per i 12 giorni a regime, è applicabile il differimento al primo giorno successivo non festivo.

### OBBLIGO MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE CORRISPETTIVI DALL'1.7.2019



## PROCEDURA WEB PER I CORRISPETTIVI TELEMATICI

Con il citato Comunicato stampa 29.6.2019, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, **in alternativa all'utilizzo del registratore telematico**, è disponibile all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del proprio sito Internet una procedura web tramite la quale è possibile:

- memorizzare e inviare all'Agenzia i dati dei corrispettivi di ogni **singola operazione** effettuata;
- predisporre il "documento commerciale" da rilasciare al cliente.



Al fine di poter accedere al servizio in esame da PC, tramite tablet / smartphone, è possibile utilizzare le credenziali Spid, Entratel / Fisconline, Carta nazionale dei Servizi.

Una volta effettuato l'accesso il cedente / prestatore deve verificare i relativi dati, già precompilati, e inserire:

- i dati relativi all'operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota IVA);
- le modalità di pagamento (denaro contante / elettronico).

Nel citato Comunicato stampa 29.6.2019 è, infine, precisato che:

- il documento commerciale può essere stampato e consegnato al cliente su carta o inviato allo stesso per e-mail o con altra modalità elettronica;
- gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante un'apposita funzionalità disponibile all'interno del citato portale.

